

CALENDARIO LITURGICO

Indicazioni liturgico-rituali

Introduzione generale alla parte «variabile» del Calendario, curata congiuntamente dagli Uffici liturgici delle Chiese di Adria-Rovigo, Albenga-Imperia, Belluno-Feltre, Chiavari, Chioggia, Concordia-Pordenone, Genova, Gorizia, La Spezia, Padova, Savona, Tortona, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Ventimiglia-Sanremo, Verona, Vittorio Veneto e promulgata dai rispettivi Ordinari.

2016 - 2019

TIPSE Vittorio Veneto

L'ANNO LITURGICO

I. - I GIORNI LITURGICI

1. - La Chiesa celebra con sacra memoria in giorni determinati lungo il corso dell'anno l'opera salvifica di Cristo.

Ogni settimana la *domenica* ricorda la Risurrezione del Signore; questo stesso mistero insieme con la sua beata passione viene celebrato anche una volta all'anno nella *Pasqua*, la più grande solennità.

E nello svolgersi dell'anno viene sviluppato tutto il mistero di Cristo e si ricorda il giorno natalizio dei Santi.

Nei vari tempi dell'anno liturgico, secondo la tradizione, la Chiesa aiuta la formazione dei fedeli attraverso pii esercizi spirituali e corporali, istruzioni, preghiere, opere di penitenza e di misericordia.

2. - Ogni giorno viene santificato dalle celebrazioni liturgiche del popolo di Dio, soprattutto dal Sacrificio eucaristico e dallo Ufficio divino.

Il giorno liturgico va da mezzanotte a mezzanotte, eccetto le domeniche e le solennità la cui celebrazione incomincia già la sera del giorno precedente.

3. - Nel primo giorno di ogni settimana, detto «giorno del Signore» o «domenica», la Chiesa, per tradizione apostolica che ripete la sua origine dal giorno della Risurrezione di Cristo, celebra il mistero pasquale. Perciò la domenica deve essere ritenuta come la primordiale festa cristiana.

4. - Per la sua particolare importanza, la domenica cede la sua celebrazione solo alle solennità e alle feste del Signore; tuttavia le domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua hanno la precedenza su ogni festa del Signore e ogni solennità. Le solennità che ricorressero in queste domeniche, si trasferiscono al lunedì successivo.

5. - I Santi che hanno particolare importanza per tutta la Chiesa

si celebrano obbligatoriamente; gli altri o sono inseriti nel calendario universale ma si celebrano *ad libitum*, o sono venerati soltanto da qualche Chiesa particolare, nazione, famiglia religiosa.

6. - Le celebrazioni, secondo l'importanza che ad esse si attribuisce, si distinguono in: *solennità, feste e memorie*.

7. - Le solennità sono annoverate fra i giorni liturgici principali, e la loro celebrazione incomincia con i primi vespri nel giorno precedente. Alcune solennità hanno pure una Messa propria per la vigilia, che va celebrata solo come Messa vespertina nel giorno precedente.

8. - La celebrazione delle massime solennità di Pasqua e di Natale si prolunga per otto giorni. Tutte e due le ottave sono ordinate da leggi proprie.

9. - Le memorie sono obbligatorie o *ad libitum*; la loro celebrazione si compone con la celebrazione della feria corrente secondo le norme delle *Introduzioni generali* al Messale e alla Liturgia delle Ore.

Se nello stesso giorno sono inserite nel calendario più memorie *ad libitum*, se ne celebra una sola e si omettono le altre.

10. - Nei sabati del tempo *per annum*, in cui non ricorre una memoria obbligatoria, si può celebrare la memoria *ad libitum* della beata Vergine.

II. - TAVOLA DEI GIORNI LITURGICI disposti secondo l'ordine di precedenza

I

1. - Triduo pasquale della Passione e Risurrezione del Signore.
2. - Natale del Signore, Epifania, Ascensione, Pentecoste.
Domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua.
Mercoledì delle Ceneri.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì della Settimana santa.

Giorni dell'ottava di Pasqua.

3. - Solennità del Signore, della beata Vergine Maria e dei Santi, elencate nel calendario generale.
Commemorazione dei fedeli defunti.
4. - Solennità proprie, cioè:
 - a) del Patrono principale del luogo o della città;
 - b) della Dedicazione e dell'anniversario della Dedicazione della propria chiesa;
 - c) del Titolo della propria chiesa;
 - d) del Titolo o del Fondatore o del Patrono principale dell'Ordine o Congregazione.

II

5. - Feste del Signore, elencate nel Calendario generale.
6. - Domeniche del tempo di Natale e domeniche *per annum*.
7. - Feste della beata Vergine Maria e dei Santi del Calendario generale.
8. - Feste *proprie*, cioè:
 - a) del Patrono principale della Diocesi;
 - b) dell'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale;
 - c) del Patrono principale della regione o provincia, della nazione, di un territorio più ampio;
 - d) del Titolo, del Fondatore, del Patrono principale di un Ordine o Congregazione e della provincia religiosa, salvo quanto stabilito al n. 4;
 - e) altre feste proprie di qualche chiesa;
 - f) altre feste inserite nel Calendario di ciascuna Diocesi; Ordine o Congregazione, e della provincia religiosa.
9. - Ferie d'Avvento dal 17 al 24 dicembre.
Giorni dell'ottava di Natale.
Ferie di Quaresima.

III

10. - Memorie obbligatorie del Calendario generale.

11. - Memorie obbligatorie proprie, cioè:

- a) memorie del Patrono secondario del luogo, della diocesi, della regione, della nazione e della provincia religiosa;
- b) altre memorie obbligatorie elencate nel Calendario di ciascuna diocesi, Ordine o Congregazione.

12. - Memorie *ad libitum*, che tuttavia si possono commemorare anche nei giorni elencati al n. 9, secondo le norme descritte nelle Istruzioni generali per la Messa e l'Ufficio.

Allo stesso modo si possono celebrare come memorie *ad libitum* le memorie obbligatorie, che accidentalmente ricorrono nelle ferie di Quaresima.

13. - Ferie d'Avvento fino al 16 dicembre,
Ferie del tempo di Natale dal 2 gennaio al sabato dopo la Epifania.

Ferie del tempo pasquale dal lunedì dopo l'ottava di Pasqua al sabato prima della domenica di Pentecoste.

Ferie *per annum*.

III. - COINCIDENZA DELLE FESTE

1. - Se nello stesso giorno ricorrono più celebrazioni, si fa quella che precede le altre nella tabella sopra riportata.

Tuttavia la solennità impedita da un giorno liturgico che gode la precedenza, viene trasferita nel giorno più vicino che sia libero dalle celebrazioni dei nn. 1 - 8 della tabella delle precedenze; tutte le altre celebrazioni impedita quell'anno si omettono.

Le solennità impedita dalle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua si trasferiscono al lunedì seguente (Decr. 22.4.1990: *Notitiae* 284/285, 1990 (3/4), p. 160 s.).

2. - Se nello stesso giorno si dovessero celebrare i *Vespri* dell'Ufficio corrente e i *primi Vespri* del giorno seguente, prevalgono i Vespri della celebrazione che ha la precedenza; in caso di parità, i Vespri del giorno.

CAPITOLO SECONDO

L'UFFICIO DIVINO

I. - *PREGHIERA PUBBLICA E COMUNE DEL POPOLO
DIDIO*

1. - Il sacerdozio di Cristo è condiviso da tutto il corpo della Chiesa, così che i battezzati mediante la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo vengono consacrati in edificio spirituale e sacerdozio santo e sono abilitati a esercitare il culto del Nuovo Testamento, culto che non deriva dalle nostre forze, ma dal merito e dal dono di Cristo.

La dignità della preghiera cristiana sta appunto nel fatto che essa partecipa dell'amore del Figlio Unigenito per il Padre e di quell'orazione che egli durante la sua vita terrena ha espresso con le sue parole e che ora, a nome e per la salvezza di tutto il genere umano, continua incessantemente in tutta la Chiesa e in tutti i suoi membri.

2. - La Liturgia delle Ore non è un'azione privata, ma appartiene all'intero corpo della Chiesa, e lo manifesta e lo implica.

Perciò la *celebrazione comune* manifesta più chiaramente la natura ecclesiale della Liturgia della lode, favorisce la partecipazione attiva di tutti, secondo le condizioni di ciascuno, mediante le acclamazioni, il dialogo, la salmodia alternata e altri elementi simili, e tiene più conto dell'espressione propria dei vari generi.

Quindi *tutte le volte che si può fare la celebrazione comune, questa è da preferirsi* alla celebrazione individuale o quasi privata.

3. - È compito di coloro che sono insigniti dell'ordine sacro o che hanno ricevuto una particolare missione canonica, *predisporre e dirigere* la preghiera della comunità: pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli che sono affidati alle loro cure, siano concordi nella preghiera.

Procurino dunque che i fedeli *siano invitati e siano formati*

con debita catechesi a celebrare in comune, specialmente nelle domeniche e feste, le parti più importanti della Liturgia delle Ore. Insegneranno loro ad attingere da questa partecipazione un sincero spirito di preghiera, li guideranno nel modo più adatto a capire i salmi in senso cristiano, e li condurranno così gradatamente a un gusto più vivo e a un uso più ampio della preghiera della Chiesa.

4. - Presbiteri e diaconi, che non sono obbligati per altri motivi alla celebrazione in comune, *allorché vivono insieme o insieme si riuniscono*, procurino di recitare in comune almeno qualche parte della Liturgia delle Ore, specialmente le *Lodia* mattino e alla sera i *Vespri*.

5. - Anche *ilaici*, riuniti in convegno, sono invitati ad assolvere la missione della Chiesa, celebrando qualche parte della Liturgia delle Ore, qualunque sia il motivo per cui si radunano, o quello della preghiera o dell'apostolato o altro. È necessario, infatti, che imparino ad adorare Dio Padre in spirito e verità anzitutto nell'azione liturgica, e si ricordino che mediante il culto pubblico e la preghiera raggiungono tutti gli uomini e possono contribuire non poco alla salvezza di tutto il mondo.

È cosa lodevole, infine, che *la famiglia*, santuario domestico della Chiesa, oltre alle comuni preghiere celebri anche, secondo l'opportunità, qualche parte della Liturgia delle Ore, inserendosi così intimamente nella Chiesa.

II. - PER UNA MIGLIORE CELEBRAZIONE DELL'UFFICIO DIVINO

1. Il canto nella celebrazione comunitaria.

La celebrazione in canto dell'Ufficio divino è la forma più consona alla natura di questa preghiera ed è segno di una maggior solennità e di una più profonda unione dei cuori nel celebrare la lode di Dio. Il canto dunque non si deve considerare come un certo ornamento che si aggiunge alla preghiera quasi dall'esterno,

ma piuttosto come qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima, che prega e loda Dio e manifesta in modo pieno e perfetto il carattere comunitario del culto cristiano. Per raggiungere questo fine si potrà seguire utilmente il criterio della *gradualità*, anzitutto, come ovvio, per motivi pratici, ma poi anche perché in questa maniera sarà più facile corredare le singole componenti di quelle forme di canto che meglio esprimano il loro genuino significato e la loro funzione autentica, evitando di livellarle tutte su un medesimo stampo.

Sull'argomento si possono vedere tutte le preziose indicazioni di Principi e norme per la Liturgia delle Ore 267-284.

2. Orarietà nella celebrazione

La santificazione del giorno e di tutta l'attività umana rientra nel fine della Liturgia delle Ore. Perciò il suo ordinamento è stato così disposto e ritoccato da farlo corrispondere, per quanto possibile, alla *verità del tempo*, pur tenute presenti le condizioni di vita dei nostri giorni.

E pertanto, allo scopo di santificare veramente il giorno e recitare le Ore con frutto spirituale, si deve rispettare, nella recita delle Ore, il tempo che corrisponde più da vicino al tempo vero di ciascuna Ora canonica (Principi e norme per la Liturgia delle Ore 11).

3. Adattamenti per la celebrazione con il popolo

Per rendere più viva e partecipata la celebrazione con il popolo è possibile:

- sostituire l'inno, all'inizio dell'Ora, con un canto approvato, adatto all'Ufficio che si celebra;
- sostituire i salmi proposti con altri, scelti allo scopo di guidare gradualmente i fedeli alla comprensione dei salmi;
- scegliere dalla Sacra Scrittura una lettura diversa o più lunga di quella indicata (mai dai Vangeli), rispettando il criterio generale di conservare ai Vespri un testo del Nuovo Testamento;
- celebrare in circostanze occasionali un Ufficio votivo in luogo di quello del giorno.

Tuttavia, anche nella celebrazione con il popolo, nei gior-

ni più importanti dell'anno liturgico (Triduo pasquale, solennità, domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, mercoledì delle Ceneri, ecc.) si cercherà di far uso degli elementi (antifone, salmodia, letture, responsori, preci) indicati dalla Liturgia delle Ore, che sono propri o appropriati a queste celebrazioni.

4. **Modo di unire un'Ora dell'Ufficio con la Messa** (IGLH 93-99)

1. *Condizioni*

In *casi particolari*, se le circostanze lo richiedono, si può fare un'unione più stretta tra la Messa e un'Ora dell'Ufficio, secondo le norme che seguono, purché:

- la celebrazione sia comunitaria;
- l'Ora e la Messa siano dello stesso Ufficio;
- motivi pastorali, specialmente nei giorni festivi, non richiedano diversamente.

Si tenga inoltre presente che soltanto *con celebrazioni distinte* e, possibilmente, distanziate le Ore dell'Ufficio divino possono offrire con la varietà e l'integrità degli elementi tutta la ricchezza della loro preghiera ed estendere effettivamente alle diverse ore del giorno le prerogative del mistero eucaristico, «centro e culmine di tutta la vita della comunità cristiana» (cfr. IGLH 12).

2. *Lodie Vespri che precedono la Messa*

Ci si regola nel modo seguente:

a) Si può cominciare o dal versetto introduttivo con l'Inno dell'Ora (formula preferibile nei giorni feriali) oppure dal Canto d'ingresso della Messa con il saluto del celebrante (formula preferibile nei giorni festivi). Nel primo caso si omette il rito iniziale della Messa, nell'altro si omette il rito iniziale dell'Ora.

b) Segue la Salmodia dell'Ora, fino alla lettura breve esclusa. Si omette l'atto penitenziale e, se si crede, anche il *Kyrie*. Seguono il *Gloria* (se previsto), l'orazione, ecc.

c) L'orazione universale si fa al momento e nella forma consueta della Messa. Tuttavia, nei giorni feriali, può essere sostituita dalle preci dell'Ora.

d) Dopo la Comunione, si dice il *Benedictus* o il *Magnificat* con la propria antifona; seguono l'orazione dopo la Comunione e la conclusione della Messa.

3. *Ora media e Vespri che seguono la Messa*

Quando l'Ora media o i Vespri (mai le Lodi) seguono la Messa, si celebra la Messa come al solito fino all'orazione dopo la Comunione. Detta l'orazione incomincia senz'altro la salmodia di quella Ora.

Nell'Ora media, terminata la salmodia, subito, omessa la lettura breve, si dice l'orazione e la formula di congedo come nella Messa.

Ai Vespri, finita la salmodia e omessa la lettura, si aggiunge subito il cantico *Magnificat* con la sua antifona e, tralasciate le intercessioni e il *Padre nostro*, si dice l'orazione conclusiva e si benedice il popolo.

5. **Strumenti per la celebrazione comunitaria**

Oltre all'edizione tipica italiana della Liturgia delle Ore, in quattro volumi, servono per la celebrazione con il popolo:

1. *La preghiera del mattino e della sera*, ed. C.E.I. Tipografia Vaticana, 1975. (Contiene in un unico volume Lodi, Ora media, Vespri e Compieta per tutti i giorni dell'anno).

2. La *Liturgia delle Ore* nell'edizione dell'Unione Monastica Italiana: raccomandabile soprattutto per le introduzioni ai Salmi (volume delle ore diurne) e per la distribuzione del lezionario biblico-patristico dell'Ufficio delle letture in 2 anni secondo il progetto completo della riforma (ed. Marietti).

3. Il *Libro della preghiera*, si apre per la sostituzione dell'inno dell'edizione ufficiale in vista del canto, sia per l'intera celebrazione. Questo sussidio, ufficiale per le diocesi del Triveneto, contiene:

- uno schema completo di Lodi, Vespri e Compieta (domenica 1^a settimana) (nn. 140-177);
- la salmodia per 1ⁱ e 2ⁱ Vespri e Lodi di tutte le domeniche, solennità e feste dell'Anno Liturgico (nn. 178-251 e *passim*); inoltre la salmodia per le stesse Ore degli Uffici votivi dei Santi (Comuni);
- l'indice per tutte queste celebrazioni con suggerimenti per gli inni e i responsori (Appendice).

4. Edizioni ridotte con gli schemi delle Ore diurne o di Lodi e Vespri.

III.- L'OBBLIGO DEI MINISTRI E DELLE PERSONE CONSACRATE (*Principi e norme 28-32*).

1. - La Liturgia delle Ore è affidata in modo particolare ai ministri sacri. Per questo incombe loro *l'obbligo personale* di celebrarla, anche se assente il popolo, sia pure con i necessari adattamenti.

La Chiesa infatti li deputa alla Liturgia delle Ore perché il compito di tutta la comunità sia adempiuto in modo sicuro e costante almeno per mezzo loro, e la preghiera di Cristo continui incessantemente nella Chiesa.

2. - Inoltre a questo modo essi compiono il ministero del buon Pastore che prega per i suoi perché abbiano la vita e perciò siano perfetti nell'unità.

Nella Liturgia delle Ore, proposta loro dalla Chiesa, non solo trovino la fonte della pietà e il nutrimento dell'orazione personale, ma anche quell'abbondanza di contemplazione da cui attingere alimento e stimolo per l'azione pastorale e missionaria.

3. - *I vescovi, i presbiteri e gli altri sacri ministri* che hanno ricevuto dalla Chiesa il mandato di celebrare la Liturgia delle Ore, assolvano il loro impegno con la recita quotidiana integrale, facendola corrispondere, per quanto possibile, al tempo vero delle singole Ore.

Ai diaconi permanenti è richiesto di recitare ogni giorno *Lodi mattutine, Vespri e Compieta*, secondo i principi qui di seguito richiamati.

Diano prima di tutto la dovuta importanza alle Ore che sono come il cardine della medesima Liturgia, cioè alle *Lodi mattutine e ai Vespri*; *non tralascino mai queste Ore, se non per un motivo grave*.

Siano anche fedeli all'*Ufficio delle letture*, che è principalmente celebrazione liturgica della parola di Dio, per diventare più perfetti discepoli del Signore e assaporare più intimamente le insondabili ricchezze di Cristo.

Per meglio santificare tutta la giornata, avranno anche a cuore la recita dell'*Ora mediae* e di *Compieta*; con quest'ultima, prima di coricarsi (anche dopo la mezzanotte), portano a compimento l'*Opus Dei* e si raccomandano a Dio.

LA SANTAMESSA
*I. - POSSIBILITA' DISCELTA DEI FORMULARI.**A) Nelle ferie del Tempo ordinario.*

Si può scegliere o la Messa della feria o di una memoria di un Santo del giorno o una Messa votiva o una Messa per qualche particolare necessità.

Le orazioni collette, sopra le offerte e dopo la Comunione possono in ogni caso essere scelte anche dai 34 formulari delle Messe delle domeniche *per annum*. La nuova edizione del Messale in lingua italiana offre inoltre la possibilità di scegliere la colletta tra altri 34 formulari.

Se celebra con il popolo, il presbitero ricercherà innanzitutto il bene spirituale dei fedeli e baderà di non imporre loro i suoi gusti. Avrà cura soprattutto di non tralasciare troppo spesso e senza una causa sufficiente le letture assegnate ai singoli giorni del lezionario feriale: la Chiesa infatti desidera che la mensa della parola di Dio sia offerta ai fedeli con maggior abbondanza.

Per lo stesso motivo farà uso moderato delle Messe dei defunti: ogni Messa è offerta tanto per i vivi quanto per i defunti, e in ogni preghiera eucaristica si ricordano i defunti.

B) Nelle ferie dei Tempi particolari e nelle memorie.

Nei giorni feriali del *Tempo di Natale e di Pasquae* del *Tempo di Avvento fino al 16 dicembre* si può scegliere la Messa della feria o quella di un Santo che ricorre in quel giorno.

Se la memoria di un Santo è «obbligatoria», si adoperano i formulari della Messa del Santo. Tuttavia ciò è d'obbligo solo se le orazioni sono «proprie» (lo è sempre la colletta), e, per le letture, solo se queste sono *strettamente proprie*. Le altre orazioni si possono prendere dal Comune o dai formulari del Tempo; le letture, dal Lezionario feriale.

Anche nei giorni suddetti si può celebrare una Messa votiva o per una particolare necessità, se lo richiede l'utilità pastorale.

I giorni feriali dal *17 al 24 dicembre, dell'ottava di Natale e di tutta la Quaresima* hanno formulari propri, che cedono il posto solo alle feste e alle solennità.

Il *mercoledì delle Ceneri*, i primi tre giorni della *Settimana Santa* e *l'ottava di Pasqua* non consentono alcuna variante ai formulari prescritti, salvo per la Messa esequiale.

C) *Nelle domeniche del tempo ordinario e nelle feste.*

L'uso di formulari diversi da quello assegnato è ammesso solo per le Messe «rituali» e per Messe per particolari necessità celebrate col consenso del Vescovo.

D) *Nel Triduo Pasquale, nelle Domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua e nelle Solennità.*

Si usano in tutta la Chiesa di rito romano i medesimi formulari.

Solo per le Messe esequiali e per quelle «rituali» si può sostituire, nelle solennità non di precetto, qualche parte del formulario a norma delle rubriche.

Un riassunto delle possibilità di scelta dei formulari della Messa per i diversi giorni liturgici si trova nelle prime pagine del calendario, al quale fanno riferimento i numeri fra parentesi quadre scritti ogni giorno dopo la prima indicazione della Messa.

II. - NORME PER ALCUNE PARTI DELLA MESSA.

Le letture

Sulla *Liturgia della Parola* si veda anche *l'Introduzione al lezionario* (2007), con le sue autorevoli indicazioni sull'importanza della parola di Dio nella liturgia e sugli elementi e i riti della sua celebrazione.

1. - Le letture *domenicali e festive* normalmente non si possono cambiare. Solo nelle domeniche «*per annum*», in particolari circostanze, possono essere sostituite da letture più adatte alla celebrazione che si sta facendo, tolte dal *lezionario «rituale»* o dalle Messe «*ad diversa*».

2. - Nei giorni feriali normalmente si usa il «*lezionario feriale*».

In certe «memorie» e nelle feste (anche se non di precetto) le letture sono strettamente proprie e si prendono dal *Lezionario dei Santi*.

Altre «memorie» hanno lezioni solo «appropriate» cioè significative per quella memoria senza essere proprie: in questo caso è consigliabile usare le letture indicate dal *Lezionario feriale*, ma si possono usare anche quelle indicate dal *Lezionario dei Santi*.

La stessa norma si può seguire, secondo l'opportunità pastorale, anche quando si celebrano «*Messe votive*» o «*ad diversa*» usando il corrispondente Lezionario.

Le *Messe rituali e dei defunti* hanno *letture proprie* che si prendono dai lezionari corrispondenti.

3. - Inoltre viene data una particolare scelta di testi della sacra Scrittura per le Messe, in cui si inseriscono alcuni Sacramenti o Sacramentali, o che vengono celebrate per alcune particolari circostanze. Tali testi devono essere determinati tenendo presente sia gli opportuni motivi pastorali, sia la facoltà di scelta concessa in questa materia.

4. - Quando la *lettura continuata* durante la settimana si interrompe, è permesso al celebrante, tenendo presente l'ordine delle letture di quella settimana, o riunire le parti tralasciate insieme con le altre, o stabilire quali testi devono essere preferiti ad altri.

5. - Nelle Messe per *gruppi particolari*, nei giorni feriali, è permesso a chi presiede scegliere le letture che sembrano più indicate per l'istruzione di quel gruppo, traendole da un lezionario approvato. In pratica, l'ambito di scelta è tutto l'*Ordo lectionum Missae*, vale a dire quasi tutta la Bibbia.

N.B. - Ogni giorno nel Calendario sono indicate le letture che si dovrebbero fare normalmente.

I canti fra le letture

6. - Alla prima lettura segue il SALMO responsoriale che è parte integrante della Liturgia della Parola. La sua natura è di essere un *canto*, preso dalla Sacra Scrittura, in risposta meditativa e orante alla parola di Dio. Si procuri quindi, specialmente nelle Messe festive, che esso venga effettivamente cantato.

Il salmo ordinariamente si prende dal Lezionario, perché i suoi singoli testi sono direttamente connessi con le singole letture; la scelta quindi del salmo dipende dalle letture. Tuttavia, perché il popolo possa più facilmente cantare il ritornello salmi-

co, sono stati scelti alcuni testi di responsori e di salmi per i diversi tempi dell'anno e per i diversi ordini dei Santi, che si possono usare in luogo del testo rispondente alla lettura, ogni volta che il salmo viene cantato.

Si veda per questa possibilità il LIBRO DELLA PREGHIERA (nn. 38-44 e altrove nei singoli tempi liturgici).

7. - Il cantore del salmo, o salmista, canta (o recita) i versi del salmo all'ambone o in qualche altro luogo adatto, mentre tutta l'assemblea sta seduta in ascolto, partecipando di solito per mezzo di ritornello.

8. - Alla seconda lettura segue l'*Alleluia* o altro canto, come lo richiede il tempo liturgico. L'*Alleluia* si canta in qualsiasi tempo fuori della Quaresima.

9. - Quando vi è una sola lettura prima del Vangelo:

a) durante il tempo nel quale si può dire l'*Alleluia*, si prenderà o il salmo e l'*Alleluia* col suo versetto, o il salmo alleluiatico, o solamente il salmo, o l'*Alleluia*;

b) durante il tempo nel quale non si deve dire l'*Alleluia* si può prendere o il salmo, o il versetto prima del Vangelo.

L'*Alleluia* e il versetto prima del Vangelo, se non si cantano, si possono tralasciare. Le sequenze, all'infuori dei giorni di Pasqua e di Pentecoste, non sono obbligatorie.

L'omelia

10. - Per omelia, da tenersi dal testo sacro, si intende la spiegazione di qualche aspetto delle letture della Sacra Scrittura o di altri testi, dell'Ordinario o del Proprio della Messa del giorno, tenendo in debito conto il mistero celebrato e le particolari esigenze degli ascoltatori.

11. - È *obbligatoria* in tutte le Messe delle domeniche e feste di precetto, comprese le Messe conventuali, cantate e pontificali, nella Messa per gli sposi, in quelle in cui vengono celebrati il Battesimo o la Cresima e nelle Messe esequiali.

Nei giorni feriali è *raccomandata*: specialmente in Avvento, Quaresima e nel tempo pasquale; in tutte le occasioni nelle quali i fedeli vengono in chiesa in maggior numero; quando lo si ritiene

opportuno, per l'intelligenza e la valorizzazione dei testi che vengono letti nella liturgia.

Il Credo

12. - Il *Credo* si deve dire dall'assemblea nei giorni di domenica e nelle solennità; si può dire anche in particolari celebrazioni più solenni.

Se si dice in canto, si canti normalmente da tutti o alternativamente.

Si osservi la raccomandazione di recitarlo nelle *esequie* dei defunti o durante la Messa o prima della sepoltura in cimitero. Quando è prescritta la professione di fede, si potrà alternare il simbolo niceno-costantinopolitano con quello detto «degli Apostoli», proclamando con diverse formule la stessa unica fede. Esso richiama la professione di fede fatta nella celebrazione del Battesimo e si inserisce opportunamente nel Tempo di Quaresima e di Pasqua, nel contesto catecumenale e mistagogico dell'iniziazione cristiana.

Per una più facile memorizzazione nella lettura e nel contenuto, è opportuno che anche il simbolo apostolico sia usato per un periodo piuttosto prolungato.

La preghiera universale

13. - Nella preghiera universale, o dei fedeli, *il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale*, supplica il Padre per tutti gli uomini. È bene che questa preghiera si faccia di solito anche nei giorni feriali come parte normale della Messa con il popolo.

14. - Le serie delle intenzioni (4-6) siano normalmente:

- a) per le necessità della Chiesa;
- b) per i governanti e la salvezza di tutto il mondo;
- c) per quelli che si trovano in qualche necessità;
- d) per la comunità locale.

Tuttavia in qualche celebrazione particolare, come per la Cresima, il Matrimonio, le esequie, ecc., l'ordine delle intenzioni può riguardare più da vicino la particolare occasione.

15. - Spetta al presbitero che presiede dirigere la preghiera, invitare con una breve monizione i fedeli a pregare e concludere

la medesima con l'orazione. Le intenzioni saranno proferite dal diacono, o dal cantore, o da qualche altro. Tutta l'assemblea poi esprime la sua preghiera o con le invocazioni comuni, dopo che sono state annunciate le intenzioni, o con la preghiera silenziosa.

16. - Nel formulare l'introduzione, le invocazioni e la conclusione si curi di rispettare l'antico canone della preghiera liturgica: «Quando si sta all'altare, la preghiera sia sempre rivolta al Padre».

I riti conclusivi

17. - Terminata l'orazione dopo la Comunione, si possono dare, se c'è la necessità, dei brevi avvisi al popolo. Quindi il celebrante benedice e congeda l'assemblea. In alcuni giorni e occasioni alla formula semplice di benedizione si premette, secondo le rubriche, un'altra formula più solenne oppure l'orazione sopra il popolo. Nel qual caso il diacono o lo stesso presbitero avverte i presenti con le parole: *Inchinatevi per la benedizione*, o altre simili. Quindi il celebrante, con le mani stese sopra il popolo dice la preghiera. Poi conclude con la formula: E la *benedizione di Dio onnipotente...*, e con il solito congedo.

18. - Se la Messa fosse seguita da qualche azione liturgica, i RITI CONCLUSIVI, e cioè il saluto, la benedizione e il congedo, SI OMETTONO.

III. - CONCELEBRAZIONE DELLA MESSA

Indicazioni generali

1. - *L'unità del sacrificio e del sacerdozio* è opportunamente espressa dalla concelebrazione dell'Eucaristia, e tutte le volte che i fedeli vi partecipano attivamente *l'unità del popolo di Diosi* manifesta in modo singolare soprattutto se la concelebrazione è presieduta dal Vescovo.

2. - La concelebrazione, inoltre, esprime e consolida i *vincoli fraterni dei presbiteri*, poiché in virtù della comune sacra ordinazione e missione tutti i presbiteri sono fra loro legati da un'intima fraternità.

3. - Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno — e ciò vale in primo luogo per la Messa, — la celebrazione comunitaria, questa è *da preferirsi* alla celebrazione individuale e quasi privata.

4. - La concelebrazione della Messa è permessa è consigliata tutte le volte che la necessità pastorale o un altro motivo ragionevole non richiede diversamente e il rito possa svolgersi con la conveniente dignità e devozione secondo le disposizioni vigenti.

5. - Di norma non si moltiplichino il numero di concelebrazioni nello stesso luogo. Quando tuttavia vi è un numero rilevante di presbiteri, o per altro serio motivo, la concelebrazione può aver luogo anche più volte nello stesso giorno, in tempi successivi o in luoghi sacri diversi.

6. - Mentre viene concelebrata la santa Messa, è *assolutamente interdetta nella stessa chiesa la celebrazione di altre Messe. Nessuno può essere ammesso a concelebrare, quando il rito è già iniziato.*

Concelebrazione a matrimoni e funerali

7. - Riguardo a matrimoni e funerali si tenga e si faccia presente che la concelebrazione da parte di più presbiteri *non ha lo scopo di dare solennità al rito*, ma di esprimere la partecipazione del presbitero agli eventi di familiari ed amici nel modo che gli è più proprio. Pertanto in tali occasioni il Vescovo, al quale spetta disciplinare la concelebrazione dell'Eucaristia nella sua diocesi ⁽¹⁾ concede la possibilità di concelebrare, *soltanto alla condizione che non venga richiesta o percepita alcuna offerta* per l'applicazione della santa Messa da parte dei presbiteri concelebbranti (anche nel caso che si trattasse dell'*unica* Messa celebrata nella giornata) e si faccia attenzione a non accentuare la solennità della celebrazione.

Si fa anche notare che la mancata osservanza di questa disposizione favorirebbe colpevolmente l'introduzione di odiose differenze di persone, basate sul censo, in materia strettamente sacramentale e il ripristino della varietà di «classi», contraria allo spirito e alla lettera del Concilio.

(1) Cfr. Costit. Concil. *Sacrosanctum Concilium*, n. 57, par. 2.1°.

Salvo il caso descritto sotto al n. 8, non è ammessa per concelebrare ai funerali la *binazione* della Messa nello stesso giorno⁽²⁾.

Concelebrazione e binazione

8. - Salvo i giorni previsti dal diritto comune (giovedì santo, solennità di Pasqua e di Natale), i presbiteri possono concelebrare e ripetere nello stesso giorno la celebrazione *in utilitatem fidelium* soltanto se la Messa concelebrata è presieduta da un Vescovo o da un suo *delegato* o per partecipare alla Messa della Comunità a cui appartengono o in occasione di incontri di presbiteri a scopo spirituale o formativo o pastorale.

Al fine della binazione in diocesi viene considerato «delegato del Vescovo» chi presiede la Messa in occasione:

a) del funerale di un presbitero o di un religioso/a o di un loro prossimo familiare;

b) di prime Messe solenni, di feste patronali o di giubilei presbiterali;

c) di altre sante Messe, solo su esplicita indicazione o consenso del Vescovo.

Tale “delega”, a giudizio del rettore della chiesa e salvo diverso avviso dell'Ordinario, si può *presumere* anche nel caso della partecipazione (concelebrando) da parte di sacerdoti a funerali di altri familiari o amici: ciò vale solo nel caso di “binazione” e ferme restando le osservazioni e disposizioni riferite ai nn. 7 e 9.

Per il presbitero che *deve* presiedere una concelebrazione eucaristica, sia egli stesso il parroco o sia da questi invitato, resta intatta la possibilità di binazione a norma della concessione dell'Ordinario del luogo riferita alle pp. 55* - 57*.

9. - *In tutti i casi di binazione sopra riferiti non è lecito percepire alcuna offerta per la Messa concelebrata.* Né tali Messe vanno applicate *ad mentem Ordinarii* (cfr. CJC §951, 2).

(2) Cfr. Conferenza Episc. Triveneta, Nota pastorale sulla celebrazione del Sacrificio eucaristico, del 5 ottobre 1979, n. 3a).

IV. - MESSA SENZA POPOLO

1. - Si tratta della Messa celebrata da un presbitero, con l'assistenza di un solo ministro che gli risponde.

2. - Questa Messa, in generale, segue il rito della Messa con il popolo; il ministro, secondo la necessità, proferisce le parti che spettano al popolo.

Il rito di conclusione si fa come nella Messa col popolo, omettendo però il congedo.

3. - Le varianti sono le seguenti:

a) Il calice viene preparato prima della Messa, o sulla credenza, accanto all'altare, o sull'altare. Se si colloca alla credenza, all'offertorio viene portato all'altare dal ministro e dallo stesso viene riportato alla credenza dopo la comunione.

b) Il messale si colloca al lato sinistro dell'altare.

c) Fatta la riverenza all'altare, si fa ai piedi dell'altare il segno della croce, il saluto al ministro e l'atto penitenziale. Poi il celebrante sale l'altare e lo bacia.

d) Dall'antifona di introito fino alla preghiera universale (che si può fare anche in questa Messa) il celebrante sta al messale al lato sinistro dell'altare.

e) Dall'offertorio fino alla fine della Messa, il celebrante sta al centro dell'altare.

f) Il rito di conclusione si fa come nella Messa col popolo.

4. - Non si celebri la Messa senza ministro o la partecipazione di almeno qualche fedele se non *per giusta e ragionevole causa* (cfr. CJC § 906). In questo caso si tralascino i saluti e la benedizione alla fine della Messa.

V. - NORME PARTICOLARI PER ALCUNE MESSE

Messa per gli sposi (e per il 25° o il 50° ann. di Matrimonio)

1. - Se il sacramento del Matrimonio si celebra con la Messa, deve essere di norma inserito nella Messa dopo la lettura del Vangelo e l'omelia.

2. - La Messa è quella proposta nel rituale, da celebrarsi con paramenti bianchi. Essa è proibita:

a) nel mercoledì delle Ceneri e in tutta la Settimana Santa;

b) nelle solennità di Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste e feste di precetto (e nell'ottava di Pasqua);

c) nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, e nelle solennità non di precetto;

d) nelle altre domeniche.

In questi casi si dice la Messa del giorno, si impartisce la benedizione agli sposi e si adopera, secondo l'opportunità, la formula propria per la benedizione finale.

Nei casi c) e d) una delle letture della Liturgia della Parola può essere presa dai testi previsti per la celebrazione del matrimonio.

Inoltre nelle domeniche comuni (d), se la Messa non è partecipata dalla comunità parrocchiale, si può dire anche integralmente la Messa «per gli sposi».

3. - Il celebrante, terminata la lettura del Vangelo, rivolgerà agli sposi una omelia dal testo sacro. In caso di Messa festiva d'orario, terrà l'omelia prescritta, con un breve riferimento al rito nuziale.

4. - Chi presiede la Messa deve anche benedire le nozze.

5. - La cerimonia nuziale sia sempre decorosa, raccolta e celebrata nell'ora fissata. Nell'ornamento di fiori e addobbi si eviti ogni esagerazione e ogni preferenza di persone, che sembri voler mettere la casa di Dio e della comunità a servizio e a discrezione dei privati. Gli sposi e gli invitati indossino abiti convenienti e tengano un contegno devoto anche nell'entrare e nell'uscire dal tempio.

È permessa la ripresa di qualche fotografia, rispettando però il momento e il luogo sacro secondo le norme eventualmente impartite dall'Ordinario del luogo.

6. - Durante la cerimonia nuziale e durante la s. Messa, è vietata l'esecuzione di brani musicali estranei al carattere del luogo sacro e al momento della celebrazione liturgica.

7. - Se il Matrimonio si celebra in Avvento o in Quaresima o in altri giorni penitenziali, si esortino gli sposi a rispettare il carattere più severo dei tempi liturgici di penitenza.

8. - Per il ringraziamento nel 25° o 50° anniversario del Matrimonio, nei giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria e

nei giorni dei nn. 12 e 13 della Tabella dei giorni liturgici (pag. 8*) si potrà assumere la *Messa «di ringraziamento» con le orazioni proprie*.

Sia nella Messa del loro Matrimonio che in questa occasione i coniugi possono fare la Comunione *sub utraque specie*.

Messa per i defunti

1. - Tra le Messe dei defunti il primo posto spetta alla Messa esequiale. Essa si può celebrare in qualsiasi giorno, eccetto il Triduo pasquale, il Giovedì santo, le solennità di precetto e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua.

2. - Le Messe dei defunti:

a) «alla notizia della morte»,

b) in occasione della sepoltura definitiva,

c) nel *primo* anniversario della morte,

si possono dire anche se ricorre una memoria obbligatoria o una feria che non sia il mercoledì delle Ceneri o un giorno della Settimana santa.

3. - Le Messe quotidiane dei defunti sono permesse solo nelle ferie «*per annum*» e a condizione che siano realmente applicate per i defunti.

4. - Nelle Messe esequiali si tenga di solito una breve omelia, escludendo però ogni genere di elogio funebre. L'omelia è raccomandata anche nelle altre Messe dei defunti celebrate con il popolo.

5. - Si raccomandi ai fedeli, soprattutto ai familiari del defunto, che partecipino anche con la comunione al sacrificio eucaristico offerto per il defunto.

6. - Se la Messa esequiale è direttamente connessa col rito della sepoltura, detta l'orazione dopo la comunione, si procede al rito dell'ultima raccomandazione e del commiato, concludendo con la benedizione; questo rito si celebra solo alla presenza del cadavere ed è presieduto dallo stesso ministro che ha presieduto l'Eucaristia.

7. - La concelebrazione della Messa esequiale è permessa solo come partecipazione al lutto da parte di presbiteri congiunti o amici del defunto o dei suoi familiari, non per solennizzare le esequie. Non dovranno quindi venir accolte disposizioni testamen-

tarie o richieste dei parenti in questo senso, ed eventuali presbiteri concelebranti non potranno ricevere alcuna elemosina per la Messa anche se si trattasse dell'unica Messa celebrata nella giornata (v. sopra, pag. 21*s., n. 7) se essa viene applicata per il defunto di cui si fanno le esequie.

Messa nella solennità esterna di una festa

Per il bene spirituale dei fedeli, nelle domeniche *per annum*, si possono fare quelle celebrazioni che ricorrono durante la settimana e sono gradite alla devozione dei fedeli, purché queste abbiano la precedenza sulla domenica nella tabella dei giorni liturgici (cfr. pag. 6* - 8*). Di queste celebrazioni si possono dire tutte le Messe celebrate con concorso di fedeli.

Messe per gruppi particolari(*)

Opportunità della celebrazione

Caso per caso si esaminino accuratamente tutte le circostanze per giudicare se sia pastoralmente opportuna la celebrazione eucaristica o se sia invece preferibile consigliare un'altra celebrazione religiosa.

Tra i gruppi particolari a favore dei quali si può celebrare l'Eucaristia sono da ricordare:

- a) gruppi riuniti per gli esercizi spirituali, per studi religiosi o pastorali di uno o più giorni, o per convegni di apostolato dei laici o di associazioni simili;
- b) riunioni per motivi pastorali di alcuni settori della parrocchia;
- c) gruppi di fedeli che abitano lontano dalla chiesa parrocchiale e che periodicamente si radunano per coltivare la loro formazione religiosa;
- d) gruppi di persone di una stessa condizione, che periodicamente si riuniscono per l'istruzione o la formazione religiosa loro appropriata;
- e) gruppi familiari riuniti attorno a persone malate o anziane, che non possono uscire di casa e che altrimenti non parteciperebbero mai alla celebrazione eucaristica. Ad essi si associano anche i

(*) Dall'Istruzione *Actiopastoralis* della Congreg. per il Culto Divino del 15 maggio 1969 (*Notitiae* 6[1970]49-55).

vicini e coloro che hanno cura della persona anziana o inferma;

f) gruppi familiari riuniti per la veglia del defunto o per qualche occasione religiosa eccezionale;

g) gruppi di ragazzi riuniti per la catechesi soprattutto dopo la *Messa di prima Comunione* o in preparazione alla Cresima. Si utilizzeranno a questo scopo le autorevoli indicazioni e i testi, contenuti nel volume *La Messa dei fanciulli*, pubblicato dalla C.E.I.

Modalità della celebrazione

Nessuna Messa sia considerata azione esclusiva di un gruppo particolare, ma celebrazione della Chiesa; si favorisca perciò al massimo la partecipazione dei fedeli, a seconda delle particolari circostanze nelle quali avviene la celebrazione e delle possibilità di ottenerla.

La celebrazione potrà essere preceduta da un tempo di meditazione sulla Sacra Scrittura o da istruzione su argomenti spirituali, adatti alle caratteristiche del gruppo.

Oltre a una monizione iniziale, il celebrante può brevemente introdurre la liturgia della parola, prima della lettura, e la liturgia eucaristica prima del prefazio, e intervenire ancora prima del congedo. Qualsiasi intervento è escluso durante la preghiera eucaristica.

Salvo gli interventi di un «commentatore» o la proposta di intenzioni nella preghiera universale e quanto previsto nella *Messa con i fanciulli* (v. apposito *Direttorio*), i fedeli si astengano durante la celebrazione da considerazioni, esortazioni e cose simili.

Nella Liturgia della Parola si possono scegliere le letture più adatte alla particolare celebrazione, sempre prese, però, dal lezionario approvato.

Le letture che precedono il Vangelo potranno essere lette da qualcuno dei partecipanti (uomo o donna); il Vangelo, invece, deve essere proclamato dal sacerdote, o eventualmente da un diacono.

La preghiera universale si può adattare alle circostanze, conservandole sempre il dovuto carattere religioso. Non si omettano del tutto le intenzioni generali per la Chiesa, il mondo, i fratelli indigenti e l'assemblea riunita.

Per il canto si osservino le norme generali vigenti per le sacre celebrazioni, evitando quanto è contrario alla santità del rito e alla

pietà dei partecipanti.

Per garantire la riuscita di queste celebrazioni e per ottenere una maggiore efficacia spirituale, esse siano ben preparate e sempre svolte con la maggior dignità e pietà. Se ne curi attentamente la forma, si scelgano gli elementi più adatti, nel rispetto delle norme liturgiche. Pertanto:

a) I testi della Messa siano presi esclusivamente dal Messale o dai supplementi approvati. Ogni cambiamento è arbitrario, e perciò riprovato.

b) La suppellettile dell'altare, i vasi sacri, i paramenti dovranno essere, nel numero, nella forma e nella qualità, quelli voluti dalla legislazione vigente.

c) I gesti rituali e le cerimonie del celebrante, nonché l'atteggiamento dei partecipanti, devono essere quelli prescritti per la celebrazione eucaristica abituale.

Luogo della celebrazione

L'Eucaristia per i gruppi particolari si celebri possibilmente in luogo sacro.

La facoltà di celebrare l'Eucaristia per i gruppi particolari fuori di un luogo sacro può essere data *solo dall'Ordinario del luogo* e, per le loro Case, dall'Ordinario religioso; i quali, specialmente se si tratta di celebrazione in case private o in istituti, daranno questo permesso solo se vi è un luogo adatto e conveniente.

Ricercando luoghi più ampi e più nobili, non si preferisca intenzionalmente alcune famiglie alle altre, facendo rivivere, sotto altra forma, i privilegi disapprovati dalla Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia.

Affinché si possa celebrare l'Eucaristia per gruppi particolari fuori del luogo sacro, specie nelle case private, si richiedono queste condizioni previe:

a) Eccetto qualche caso particolare, la facoltà non può esser data *per le domeniche e i giorni festivi di precetto*, affinché l'assemblea liturgica parrocchiale non resti privata del ministero dei presbiteri e della partecipazione dei fedeli, necessari a manifestare la vita e l'unità della comunità.

b) Se il presbitero celebrante non è lo stesso parroco dovrà pri-

ma ottenere licenza dall'Ordinario o dal parroco competente; quest'ultimo, in ogni caso, deve essere avvertito prima.

c) Si osservino le norme sul digiuno eucaristico, così che in nessun caso la Messa potrà essere preceduta immediatamente da una cena. Se poi questa dovesse seguire, per quanto è possibile, non si terrà sulla stessa mensa sulla quale si è celebrata l'Eucaristia

d) Il pane per l'Eucaristia resta il pane azzimo unico ammesso nella Chiesa latina.

e) Le celebrazioni non avvengano a notte inoltrata.

f) Nei gruppi familiari non si escluda chi, per giusti motivi, chiede di parteciparvi.

Le stesse norme valgono per le case di villeggiatura, i campi-scuola, le colonie, le pensioni per famiglie, ecc.

Si ricorda che sia per tali celebrazioni come per la conservazione del Ss.mo Sacramento, è necessaria la licenza dell'Ordinario del luogo ospitante⁽¹⁾.

VI. - ALCUNE DISPOSIZIONI LITURGICHE VIGENTI

Per la partecipazione dei fedeli

1. - Mentre si celebra la Messa con il popolo non sono ammesse nella stessa chiesa la celebrazione simultanea di un'altra Messa, la celebrazione corale o in comune dell'Ufficio divino, la predicazione, la celebrazione del battesimo, del matrimonio, di un pio esercizio e di ogni altra celebrazione liturgica. In particolare si eviti di celebrare abitualmente il sacramento della Penitenza (Introduzione al rito della Penitenza 13).

2. - I ministri nel modo di celebrare:

a) non si limitino all'osservanza delle norme liturgiche, ma celebrino così da suscitare negli astanti il senso della fede e della preghiera;

b) procurino di utilizzare pastoralmente le possibilità di adattamento e di scelta che il rito prevede, astenendosi da arbitri;

c) curino, anche con opportuni esercizi, la dizione, così da far percepire le parole, capire il senso, provocare le risposte e la partecipazione;

(1) C.E.T., *Nota pastorale sulla celebrazione del Sacrificio Eucaristico*, 5 ottobre 1979.

d) non ammettano che durante le orazioni presidenziali si sovrappongano altre orazioni o canti o il suono dell'organo o di altri strumenti musicali;

e) evitino con ogni cura che le celebrazioni liturgiche, e particolarmente la Messa, siano turbate dalla ripresa di fotografie. Quando poi vi sia un motivo ragionevole, si faccia tutto con di-screzione e secondo le norme stabilite dall'Ordinario;

f) osservino le disposizioni circa le vesti sacre: esse servono a indicare l'ufficio del ministro e ad aiutare ad avvertire la santità dell'azione liturgica. In particolare, nella celebrazione della Messa il presbitero non trascuri di indossare la stola e, salvo casi eccezionali o previsti dal diritto, la casula o la pianeta.

3. - Nelle Messe con canto le risposte al celebrante e le acclamazioni siano cantate da tutti i fedeli; le altre parti possono essere cantate anche dalla *Schola*, in modo però che i fedeli non ne rimangano esclusi.

Durante il canto del *Santo-Benedetto (Sanctus)* il celebrante, anche se non partecipa al canto, non può proseguire con la *Preghiera eucaristica* prima della fine del canto.

4. - *L'atteggiamento comune del corpo* da parte di tutti i partecipanti è un segno della comunione e dell'unità dell'assemblea: esso esprime l'intenzione e i sentimenti dell'animo dei partecipanti e li favorisce.

Si seguano normalmente le indicazioni del *Messale Romano* III ed. (*Principi e Norme* 43-44, e relative *Precisazioni* della C.E.I.).

5. - A suo tempo bisogna osservare anche delle pause di *silenzio sacro, come parte della celebrazione*. La sua natura dipende dal momento in cui si inserisce nelle singole celebrazioni.

Nell'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, ciascuno si raccoglie in se stesso; terminata la lettura o l'omelia, medita brevemente quel che ha udito; dopo la comunione loda e prega il Signore nel proprio cuore.

Per la «verità dei segni liturgici»

6. - Quando il canto del popolo accompagna la processione introitale all'inizio della Messa, *non si legge l'antifona d'ingresso*.

Quando invece il canto d'ingresso non viene eseguito, l'anti-

fona va detta dall'assemblea (o da una parte di essa) o dal lettore *all'inizio* o dallo stesso celebrante *dopo il saluto iniziale* opportunamente collegata con la monizione introduttiva alla Messa.

Analogamente, quando si esegue il *canto di comunione* o il *canto di lode* dopo la comunione, *non si dice* l'antifona di comunione.

7. - Si eviti di ritornare ad un deprecabile «fissismo» là dove la proposta dei libri liturgici è varia o viene data libertà di formulazione al sacerdote presidente.

Ciò vale in particolare:

- nelle invocazioni di saluto all'assemblea;
- nelle forme dell'atto penitenziale;
- nella scelta dei prefazi;
- nell'uso delle preghiere eucaristiche (tutte e dieci, non solo la seconda e la terza!) e delle acclamazioni dopo l'elevazione;
- in genere, nelle «monizioni» introduttive a singoli momenti del rito.

8. - Si ricordi che l'atto penitenziale - con gli altri riti iniziali - si omette quando precede un rito *liturgico* connesso con la celebrazione della Messa; in particolare:

- alla Messa *esequiale*, quando è preceduta dal corteo dalla casa del defunto alla chiesa, se gran parte dell'assemblea vi ha realmente partecipato;
- alla Messa che segue la *processione con le candele* del 2 febbraio e la *processione delle palme*;
- alla Messa del *mercoledì delle Ceneri*, dove l'atto penitenziale si compie dopo la Liturgia della Parola con la benedizione e l'imposizione delle ceneri;
- alla Messa in cui si celebra il Battesimo.

Una forma particolarmente significativa e raccomandata di atto penitenziale nelle Messe domenicali è il *Rito dell'aspersione dell'acqua benedetta*, che richiama il Battesimo (V. *Messale Romano*, II ed., pp. 1031-1036).

9. - La *Liturgia della Parola* va curata con particolare attenzione:

- A proclamare la prima (e la seconda) lettura sia una persona adatta (giovane o adulta, uomo o donna; normalmente

non un bambino) dal luogo adatto (l'ambone) con il libro adatto (il lezionario, *non un foglietto volante*!).

- A proclamare il vangelo deve essere un *diacono* o un *sacerdote*, sempre dall'ambone.
- Il *canto fra le letture* deve essere il salmo previsto dal lezionario o scelto fra quelli suggeriti (vedi anche il *Libro della preghiera*), non un canto qualsiasi.

10. - Il celebrante in tutte le Messe non celebrate in privato si recherà alla *sede*, dopo il bacio dell'altare e l'eventuale incensazione; all'*ambone* per le letture, il salmo e il Vangelo, quando le letture non siano proclamate da un lettore e il Vangelo da un diacono o da un altro sacerdote; per l'omelia e la preghiera dei fedeli potrà rimanere all'ambone o ritornare alla sede.

Se fosse costretto dalle necessità ambientali a restare anche per la prima parte della Messa all'altare, sta rivolto ai fedeli, al lato sinistro, fino alla preghiera dei fedeli inclusa.

Non è consentito stare all'ambone per tutta la prima parte della Messa, *né proclamare le letture dalla sede*.

Il diacono o il presbitero che legge il Vangelo deve indossare (l'amitto) il camice e la stola e deve assistere per tutto il tempo della Messa il celebrante.

11. - *La raccolta delle offerte* si deve effettuare durante l'offertaio; a tale scopo, se è necessario, siano incaricate più persone.

12. - È nella facoltà dei fedeli ricevere la Comunione sulla mano oppure direttamente sulla lingua. Si diano ai fanciulli, che si preparano alla prima Comunione, le istruzioni necessarie a questo scopo e si valorizzino anche nella catechesi agli adulti gli aspetti simbolici dell'uso antico, ora felicemente restaurato.

Si curi che chi riceve la Comunione sulla mano, lo faccia con sommo rispetto del Corpo del Signore e consumi il Sacramento dinanzi al celebrante, prima di muoversi per ritornare al proprio posto.

Si ricordi inoltre che è *disapprovato* da tutta la tradizione liturgica e da precisi richiami normativi l'uso che i fedeli prendano da sé il Pane consacrato dall'altare o si passino tra di loro il calice. Ciò non è conforme alla natura del rito: Corpo e Sangue del Signore vengono «dati» attraverso il servizio del ministro.

Se la Comunione sotto le due specie viene fatta per intinzi-

ne, il presbitero celebrante può far sorreggere il calice (o la pisside), oltre che da un accolito o da un ministro straordinario della Comunione, anche da un fedele debitamente preparato. Se la Comunione venisse fatta direttamente al calice, il celebrante, in assenza di diaconi, accoliti o ministri straordinari, può incaricare un fedele adatto «ad actum» con il rito indicato a pag. 1046 del *MR*, II ed..

13. - È proibita la semplice Benedizione Eucaristica immediatamente dopo la Messa; nessun altro *pio esercizio* venga presieduto dal celebrante senza che questi abbia prima deposto in sagrestia i paramenti della Messa. Nel frattempo l'assemblea può eseguire un canto adatto.

LA COMUNIONE EUCARISTICA

La Comunione sotto le due specie

La Comunione sotto le due specie, previa la dovuta catechesi, è permessa e raccomandata nei seguenti casi:

1. - ai neofiti adulti, nella Messa che segue il loro battesimo; ai cresimati adulti, nella Messa della loro cresima; ai battezzati che sono accolti nella comunione della Chiesa;

2. - agli sposi, nella Messa del loro matrimonio;

3. - ai diaconi, nella Messa della loro ordinazione;

4. - alla abbadessa, nella Messa della sua benedizione; alle vergini, nella Messa della loro consacrazione; ai professi, ai loro parenti e confratelli nella Messa della loro prima professione e del rinnovamento della professione, purché i voti siano emessi o rinnovati durante la Messa;

5. - a coloro che ricevono un ministero, nella Messa della loro istituzione; ai coadiutori missionari laici, nella Messa in cui sono ufficialmente inviati, e a quanti altri ricevono, durante la Messa, una missione da parte della Chiesa;

6. - all'infermo e a tutti i presenti, nell'amministrazione del Viatico, quando la Messa è celebrata secondo le norme del diritto, nella casa dell'infermo;

7. - al diacono e ai ministri, che prestano il loro servizio nella Messa;

8. - quando c'è una concelebrazione:

a) a tutti coloro, anche laici, che nella celebrazione stessa svolgono un vero ministero liturgico, e a tutti gli alunni dei Seminari che ad essa partecipano;

b) nelle loro chiese: anche a tutti i membri degli Istituti che professano i consigli evangelici; ai membri delle altre Società, che si consacrano con i voti religiosi o la oblazione o la promessa a Dio; inoltre a tutti coloro che dimorano giorno e notte nella casa dei membri di quegli Istituti e Società;

9. - ai presbiteri presenti a grandi celebrazioni, quando non possono concelebbrare o celebrare;

10. - a tutti coloro che partecipano agli esercizi spirituali, nella Messa che viene celebrata durante gli esercizi per coloro che ad essi partecipano; a tutti coloro che prendono parte ad un incontro di preghiera o a un convegno pastorale, nella Messa che celebrano in comune;

11. - a coloro che sono indicati nei numeri 2 e 4, nella Messa del loro giubileo;

12. - al padrino, alla madrina, ai genitori e al coniuge, nonché ai catechisti laici del battezzato adulto, nella Messa della sua iniziazione;

13. - ai genitori, ai familiari, ai benefattori insigni, che partecipano alla Messa di un sacerdote novello;

14. - ai membri di una Comunità nella Messa conventuale o «della Comunità»;

15. - a tutti i partecipanti a Messe che già comportano, per alcuni dei presenti secondo i nn. precedenti, la comunione sotto le due specie.

16. - in occasione di celebrazioni particolarmente espressive del senso della comunità cristiana raccolta intorno all'altare (questo caso si presenta senza dubbio nella *Messa di prima Comunione*).

In diocesi i modi stabiliti per la Comunione sotto le due specie sono quelli in cui i comunicandi bevono dal calice, presentato dal ministro, e quello per intinzione. Quest'ultimo è da preferirsi solo quando i comunicandi, specialmente se laici, sono piuttosto numerosi.

Per tutti i casi suddetti, si richiama vivamente la necessità di una adeguata catechesi circa la Comunione sotto le due specie e il sacramento del Sangue del Signore.

Facoltà di ripetere la Comunione nello stesso giorno

1. - Circostanze ordinarie per ripetere la Comunione nello stesso giorno, previste dall'attuale disciplina canonica e motivate dal diverso significato della celebrazione, sono:

- la Messa della domenica o festa di precetto anticipata alla sera del giorno precedente, per chi si è già comunicato al mattino di questo stesso giorno;
- la Messa del giorno di Pasqua e di Natale, per chi si è già comunicato nella Messa rispettivamente della Veglia e *in nocte*;
- la Messa vespertina *in Cena Domini* del giovedì santo, per chi ha fatto la Comunione alla Messa del Crisma.

2. - Il can. 917 del nuovo *Codice di Diritto Canonico* dispone che «chi ha già ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921, § 2».

Quest'ultimo riferimento riguarda la Comunione come Viatico e stabilisce quanto segue:

§ 1. I fedeli che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto della santa Comunione come Viatico.

§ 2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la santa Comunione, tuttavia è suggerito vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte si comunichino nuovamente.

§ 3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la santa Comunione venga amministrata più volte in giorni distinti».

3. - Le circostanze del can. 917 vanno inquadrare nell'antica norma della Chiesa di un'unica Comunione al giorno e nelle considerazioni dell'Istr. *Sacramentali Communione*, che la commentano come segue: «Detta norma non può essere disattesa per sola devozione. Ad *un certo sconsiderato desiderio di ripetere la Comunione* si deve opporre il fatto che tanto maggiore è l'efficacia del Sacramento, quanto più devotamente si partecipa alla santa Messa e di qui si passa a praticare nella vita concreta la fede e la carità, che il Sacramento ha nutrite». Pertanto i casi in cui è consentito ripetere la Comunione nello stesso giorno, più che dalla pri-

vata devozione, sono motivati dall'esigenza che, ritrovandosi per la celebrazione dell'Eucaristia in assemblee e circostanze diverse, i fedeli possano parteciparvi pienamente e comunitariamente.

La Comunione fuori della Messa

Si istruiscano i fedeli perché facciano la Comunione *nella Messa* dopo aver suscitato e nutrito la propria fede con il pane della parola di Dio e si procuri di comunicare con particole consacrate nella stessa Messa. Tuttavia i ministri siano disponibili a dare la Comunione anche al di fuori della Messa «a chi lo richiede per un giusto motivo».

Per la distribuzione fuori della Messa si segua il rito pubblicato dalla Congregazione per il Culto Divino⁽¹⁾, che prevede l'atto penitenziale, una breve Liturgia della Parola, la recita del *Padre nostro*, oppure, in casi particolari, un «rito breve» (sempre con la recita del *Padre nostro*). Vedi anche il *Libro della preghiera*, p. 116.

1. - Il parroco curi che gli infermi, anche non gravi o in pericolo di morte, e le persone anziane che non possono andare in chiesa ricevano spesso la Comunione, anzi possibilmente ogni giorno nel tempo pasquale. A questi la Comunione si può portare a qualsiasi ora. Si cercherà che tale possibilità venga offerta soprattutto *di domenica*, anche con l'aiuto di *ministri straordinari* debitamente incaricati dal Vescovo.

Il rituale è descritto nel volume *Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, nn. 42-65, e nel *Libro della preghiera*, n. 445.

2. - È sempre lecito comunicare sotto la sola specie del vino chi non può assumere la specie del pane. In tal caso il Vescovo consente che si celebri la Messa presso l'infermo.

3. - Se non si celebra la Messa presso l'infermo, si seguano le norme del Rituale citato, n. 130.

⁽¹⁾ In italiano: *Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, ed. C.E.I., Libr. Ed. Vaticana 1979.

Digiuno eucaristico

1. - Il tempo in cui deve essere osservato il digiuno eucaristico prima della s. Comunione — in qualunque ora venga ricevuta — sia dai sacerdoti sia dai fedeli è limitato a un'ora sia per i cibi sia per le bevande, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine, che si possano assumere in qualunque momento.

2. - Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente.

3. - Il presbitero, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la Messa, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione, anche se non intercorre lo spazio di un'ora (CJC, can. 919§2).

MESSA E ADORAZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO
L'esposizione della Ss.ma Eucaristia

1. - L'esposizione della santissima Eucaristia, sia nella pisside che nell'ostensorio, conduce la mente dei fedeli a riconoscere in essa la mirabile presenza di Cristo e invita alla comunione dello spirito con Lui. Perciò alimenta egregiamente il culto dovuto a Cristo in spirito e verità.

Bisogna porre attenzione perché, nelle esposizioni, il culto del Ss.mo Sacramento appaia con chiarezza, attraverso i segni, nel suo rapporto con la Messa. Giova quindi che l'esposizione, quando è particolarmente solenne e prolungata, sia fatta al termine della Messa, e che in essa sia consacrata l'ostia da esporre all'adorazione.

La Messa, in questo caso, omessa la benedizione, termina con l'orazione dopo la Comunione. Nell'apparato dell'esposizione deve essere attentamente evitato tutto ciò che in qualche modo potrebbe oscurare il desiderio di Cristo, che istituì la santissima Eucaristia principalmente per essere a nostra disposizione come cibo, rimedio e sollievo.

Quindi, se si espone il Ss.mo Sacramento al termine della Messa, l'altare conserverà l'apparato della Messa (questo, per l'occasione, potrebbe eventualmente essere un po' più ricco). Se l'esposizione è breve, la pisside o l'ostensorio devono essere posti *sulla mensa dell'altare*, se invece si prolunga per un certo tempo, può essere usato il trono, collocato un po' in alto, ma non troppo lontano ed elevato. In ogni caso sia evidente il legame con l'altare, che non deve mai scomparire sotto posticci e pesanti apparati.

2. - La benedizione con il Ss.mo Sacramento trova il suo posto *soltanto* al termine dell'esposizione solenne, prolungata o breve. *L'esposizione* breve si svolgerà normalmente con i seguenti elementi: canto d'esposizione, lettura di un passo della sacra Scrittura (con eventuale pensiero di commento), qualche minuto di preghiera silenziosa, preghiera comune, benedizione. Qualora

si tenga prima un pio esercizio o una azione liturgica che comporti la lettura della sacra Scrittura, questa si potrà omettere durante l'esposizione; non dovranno però mai mancare gli altri elementi.

3. - Tale esposizione breve è consentita anche dopo pii esercizi che raccolgano un certo numero di fedeli e alla domenica dopo il canto dei Vespri o la celebrazione della parola di Dio. Si noti tuttavia in questi ultimi due casi che, se il rito è compiuto in tutte le sue parti (salmi, letture, omelia, preghiera dei fedeli) e con la dovuta proprietà, può essere più opportuno omettere l'esposizione per non prolungare eccessivamente, e anche per aiutare i fedeli a valutare al giusto punto la «reale» (enc. *Mysterium fidei*, n. 39) presenza del Signore nel rito liturgico e nella proclamazione della sua parola.

Non è ammessa, dopo la celebrazione della Messa o la celebrazione dei sacramenti (battesimo, penitenza, matrimonio *extra Missam*), l'esposizione per la sola benedizione eucaristica.

«Durante l'esposizione si disponga tutto perché i fedeli, intenti nella preghiera, si dedichino a Cristo Signore». Non è quindi lecito esporre il Ss.mo Sacramento per compiere davanti ad esso pii esercizi (novene, tridui in onore dei Santi o della Madonna, mese di maggio, Via Crucis, ecc.). Questi possono trovare il loro posto prima dell'esposizione⁽¹⁾.

4. - Ampia scelta di canti e suggerimenti di motivi e di testi di preghiera per l'adorazione del Ss.mo Sacramento si trovano nel *Libro della preghiera*, nn. 115-139, pag. 118 ss. e altrove (cfr. p. es. i canti di Comunione, le preghiere per varie circostanze, ecc.). Per il rito e le preghiere prescritti per la benedizione eucaristica semplice o solenne occorre seguire l'apposito Rituale, edito dalla C.E.I. (*Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, 1979, nn. 87-121).

(1) È concessa l'«indulgenza parziale» al fedele che visita il Ss.mo Sacramento; l'indulgenza sarà invece «plenaria» se egli rimane in adorazione almeno per mezz'ora (Ench. Ind. 1968, n. 3, p.46).

L'esposizione solenne annuale

1. - Nelle chiese, in cui si conserva abitualmente l'Eucaristia, si raccomanda ogni anno l'esposizione solenne del Ss.mo Sacramento, che si prolunghi per un certo tempo, sia pure non strettamente continuata, perché la comunità locale mediti e adori questo mistero più intensamente.

Tale esposizione, tuttavia, si faccia soltanto se si prevede una adeguata affluenza di fedeli, secondo le norme stabilite.

2. - Quando, per mancanza di un numero conveniente di adoratori, non si può fare una esposizione ininterrotta, è lecito riporre il Sacramento nel tabernacolo, in ore preventivamente stabilite e rese note, ma non più di due volte al giorno, per esempio al mezzogiorno e di notte.

Questa esposizione può essere fatta in modo semplice e senza canto: il ministro cioè, rivestito di cotta e stola, dopo una breve adorazione, ripone il Ss.mo Sacramento nel tabernacolo.

Nello stesso modo, all'ora convenuta, si fa di nuovo l'esposizione: fatta la quale il ministro, dopo una breve adorazione, si ritira.

Divieto della Messa dinanzi al Ss.mo Sacramento esposto

Durante l'esposizione del Ss.mo Sacramento è vietata la celebrazione della Messa nella stessa aula della chiesa, nonostante le concessioni e le consuetudini fino ad ora vigenti, se pure degne di particolare riguardo.

Infatti, oltre alle ragioni esposte al n. 55 dell'Istruz. *Eucharisticum Mysterium*, la celebrazione del mistero eucaristico racchiude in modo più perfetto quella comunione interna alla quale l'esposizione vuole condurre i fedeli, e perciò non ha bisogno di tale sussidio.

Quindi, se l'esposizione del Ss.mo Sacramento si prolunga per uno o più giorni successivi, deve essere interrotta durante la celebrazione della Messa.

Primi venerdì del mese

Le comunità che celebrano la ricorrenza del primo venerdì del mese in onore del sacro Cuore, ricordino che durante l'esposizione del Ss.mo Sacramento è vietata la celebrazione della Messa nella

stessa aula della chiesa e che è vietata l'esposizione fatta unicamente per impartire la benedizione. Per l'adorazione eucaristica, si scelga quindi fra le diverse possibilità:

- adorazione prolungata la sera del giovedì precedente, com'è nella forma originaria di questa pia pratica;
- esposizione dopo la Messa del primo venerdì, da protrarsi almeno fino al compiersi complessivo di un'ora, o, più a lungo, fino all'inizio della Messa successiva. Dopo la benedizione sarà opportuna la distribuzione della Comunione ai fedeli presenti all'adorazione che non possono partecipare alla S. Messa.

Per le preghiere in comune durante l'adorazione, si ricordano i nn. 50 (motivi e temi della pietà eucaristica), 58 (consonanza dei pii esercizi con la Liturgia), 62 (solo preghiere rivolte al Signore, letture bibliche, brevi esortazioni, canti, sacro silenzio) della Istruzione citata e il numero 3 delle norme sull'esposizione (cfr. sopra, p. 40*).

Per la *Messa votiva del sacro Cuore* nei primi venerdì del mese si seguono le norme generali delle Messe votive, senza particolari privilegi (cfr. p. 15* s., I, A-B, e nelle prime pagine del Calendario Liturgico [4], [5], [6]).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DOMENICALI

Celebrazione del giorno festivo dal vespro del giorno precedente

Dalla Nota «Il Giorno del Signore» della C.E.I. (1984).

1. - La facoltà di anticipare la celebrazione della domenica e dei giorni festivi di precetto al vespro del giorno precedente, a norma dell'Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, è concessa a tutte le chiese parrocchiali e alle altre chiese *pubbliche* nei limiti fissati da ciascun Vescovo per la propria Diocesi.

2. - Questa facoltà *non deve in alcun modo «oscurare il senso della domenica»*. Non si faccia ricorso a tale celebrazione se non in caso di effettiva opportunità pastorale; dove questa opportunità non si verifichi, si preferiscano alla celebrazione eucaristica altre forme di culto (ufficio di vespro, celebrazioni penitenziali, liturgia della Parola, ecc.).

3. - Sarà quindi necessario illustrare il *«fine»* di questa concessione che è di offrire, soprattutto a coloro che si trovano in particolari situazioni, una agevolazione per santificare più completamente il giorno del Signore. A tale scopo si allarga lo spazio della domenica, secondo l'uso ebraico recepito dalla Chiesa nell'ufficio divino, e si stabilisce una continuità tra il vespro del sabato e tutta la domenica seguente. Non si tratta quindi di pagare in anticipo quasi un «pedaggio» per essere liberi di domenica; ma di dare inizio alla domenica nel vespro del sabato, in un clima di maggior disponibilità di tempo e di spirito, con la partecipazione al Mistero Eucaristico e proseguire il giorno seguente in altre attività che pure santificano il giorno del Signore. Queste saranno *opere di pietà* (visite alla chiesa, al cimitero, ecc.) *o di carità* (assistenza e conforto ai malati, anziani e afflitti, aiuto ai poveri, ecc...) *o di formazione religiosa e umana* (catechesi, cultura e turismo) e anche attività ricreative e distensive, purché oneste e ordinate al bene proprio e altrui, come l'unità e la coesione della vita familiare.

4. - Il «*senso della domenica*» dovrà essere più vigorosamente affermato:

a) sottolineando il carattere «domenicale» della celebrazione anticipata: nel rito e nel canto, nella partecipazione veramente co-munitaria e corale, nella omelia e in quel dignitoso contorno anche esterno che distingue la liturgia domenicale (cfr. Istruz. *Eucharisticum Mysterium*, n. 28);

b) esortando ripetutamente al rispetto del valore sacro della domenica e suggerendo i modi pratici di osservarla anche per chi ha già soddisfatto al precetto festivo;

c) ribadendo che la domenica rimane sempre il «giorno del Signore» per eccellenza, e deve essere sempre più rivalutata come «festa primordiale», giorno del culto e della Celebrazione Eucaristica, dell'ascolto della parola di Dio, della preghiera liturgica e privata, della partecipazione ai Sacramenti, della carità, della pace e della gioia cristiana. È il momento più espressivo della comunità ecclesiale locale; è la «Pasqua settimanale», fondamento e nucleo di tutto l'anno liturgico (Cost. liturgica *Sacrosanctum Concilium*, n. 106).

5. - Inoltre si dovrà ricordare che:

— *ogni Messa serale del sabato e del giorno precedente una festa di precetto è da considerare festiva*: la liturgia sarà sempre quella della domenica o della festa e la celebrazione avrà la stessa solennità di quella del giorno seguente, né mai dovrà mancare l'omelia;

— in ogni caso *non sia mai celebrata nel pomeriggio (dalle 16 in poi), la Messa del sabato o del giorno corrente*.

Disposizioni per la Diocesi

1. - La facoltà di anticipare la celebrazione eucaristica alla sera del giorno precedente la domenica o le feste di precetto è concessa alle chiese *parrocchiali* e alle altre chiese *pubbliche*, per le quali l'Ordinario del luogo la ritiene opportuna in considerazione delle necessità pastorali locali, alla luce delle indicazioni della Conferenza Episcopale Triveneta sopra riferite.

2. - Per l'uso di questa facoltà si curi *l'istruzione dei fedeli e la distribuzione articolata di tutte le Messe festive e domenicali*

nell'ambito di chiese vicine. L'orario della celebrazione vigiliare venga scelto nell'ora vespertina più indicata per il bene dei fedeli, a partire dal tramonto del sole. Si vede utile che tale Messa venga annunciata col suono delle campane, che segnerà l'inizio del giorno festivo.

3. - Ad evitare che si crei confusione nei fedeli, le Messe per matrimoni o funerali devono essere celebrate nelle prime ore pomeridiane, prima del suono delle campane per la vigilia, oppure si seguiranno per esse le rubriche proprie del giorno festivo.

4. - Queste celebrazioni abbiano a tutti gli effetti carattere di Messe domenicali o festive, celebrate nella forma tipica, cioè con la liturgia della domenica o festività seguente, secondo le rubriche, con la partecipazione attiva del popolo (canti, ministri...) con l'omelia e la preghiera dei fedeli.

5. - Qualora concorra nella stessa sera la celebrazione della Messa del giorno (di precetto) con quella festiva del giorno successivo (di precetto), la norma delle «precedenze» liturgiche viene temperata da una opportuna valutazione pastorale. Si darà cioè la precedenza a quella liturgia per la quale si riunisce in chiesa la maggior parte dei fedeli presenti secondo la prudente previsione del rettore della chiesa. Così viene nella nostra diocesi interpretata l'autorevole indicazione della Congregazione per il Culto divino data in *Notitiae* 10 (1974) 222 s., n. 4.

Numero delle Messe festive

Disposizioni dell'Episcopato Triveneto⁽¹⁾.

1. - Non è moltiplicando le Messe che si aiutano i cristiani a vivere più profondamente il mistero della morte e risurrezione del Signore, ma sollecitando un intenso impegno di fede stimolato da seria e approfondita azione pastorale: catechesi, riconciliazione dei penitenti, preghiera personale e di gruppo, ecc.

2. - Del resto, stando alla lettera e allo spirito della riforma liturgica, la comodità dei fedeli non è l'unico né il principale criterio cui attenersi nel fissare il numero delle Messe.

La celebrazione eucaristica festiva è tipicamente comunitaria,

(1) Cfr. C.E.T., *Nota pastorale ecc.*, cit., del 5 ottobre 1979, n. 1.

non di piccoli gruppi; e va realizzata con i necessari mezzi espressivi: nei riti, nei vari servizi, nei canti.

Un numero di Messe sproporzionato rispetto alle reali esigenze dei fedeli, alla possibilità di un'autentica partecipazione comunitaria, alla necessità indotta dalla insufficiente capienza dell'ambiente, comporta un frazionamento della comunità parrocchiale che la rende amorfa e senza vivacità. Lo stesso presbitero-presidente non potrà facilmente trovarsi nelle migliori disposizioni, fisiche e spirituali, se celebra ripetutamente nella medesima giornata.

3. - Atteso quanto sopra, si raccomanda alle Comunità religiose minori, alle associazioni, gruppi e movimenti, di inserirsi per la celebrazione eucaristica festiva nella comunità parrocchiale, che nella Chiesa ha un «posto preminente» (SC 42).

Per questo il Concilio raccomanda che «la vita liturgica della parrocchia... sia coltivata nella mente e nella prassi dei fedeli e del clero, in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale» (SC 42).

DIGIUNO E ASTINENZA
Dalla Costit. Apost. «Paenitemini» (17 febbraio 1966)

...Seguendo il Maestro, ogni cristiano deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce, partecipare ai patimenti di Cristo; trasformato in tal modo a immagine della sua Morte, egli è reso capace di meritare la gloria della Resurrezione (cfr. Fil 3,10-11; Rm 8,17).

La vera penitenza non può prescindere, in nessun tempo, da un' *ascesi anche fisica*.

La necessità della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra di loro (cfr. Gal 5,16-17; Rm 7,23).

Perciò la Chiesa — mentre riafferma il primato dei valori religiosi e soprannaturali della penitenza — invita tutti ad accompagnare l'intera conversione dello spirito con il volontario esercizio di azioni esteriori di penitenza.

In primo luogo la santa madre Chiesa vuole indicare nella triade tradizionale «preghiera-digiuno-carità» i modi fondamentali per ottemperare al precetto divino della penitenza...

Affinché tutti i fedeli siano uniti in una celebrazione comune della penitenza, la Sede Apostolica intende fissare alcuni *giorni e tempi penitenziali*, scelti tra quelli che, nel corso dell'anno liturgico, sono più vicini al Mistero Pasquale di Cristo (cfr. Cost. *Sacrosanctum Concilium* 102, 107, 109) o vengono richiesti da particolari bisogni della comunità ecclesiale.

Dal Codice di Diritto Canonico (1983)

Can. 1250 - Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdì dell'anno e il tempo di quaresima.

Can. 1251 - Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno

annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo.

Can. 1252 - Alla legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età; alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni (*18 anni compiuti*) fino al 60° anno iniziato. Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minor età, siano formati al genuino senso della penitenza.

Can. 1253 - La Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.

Norme della Conferenza Episcopale Italiana

1. - Il mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo quaresimale, e il venerdì santo, in memoria della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni.

2. - Gli altri venerdì di Quaresima sono pure giorni di astinenza dalle carni, secondo l'antica tradizione cristiana.

3. - Negli altri venerdì dell'anno non si fa stretto obbligo di astenersi dalle carni, lasciando ai fedeli libertà nella scelta di altra opera di penitenza, in sostituzione di tale obbligo. Può essere opera penitenziale l'astenersi da cibi particolarmente desiderati e costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della sacra Scrittura, un esercizio di pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, ed altri atti di mortificazione.

4. - Anche chi nel Mercoledì delle Ceneri e nei Venerdì di Quaresima, si trovasse in condizioni di seria difficoltà per l'adempimento della legge, è tenuto in quei giorni a sostituire l'astinenza e il digiuno con altra opera di penitenza. V. anche il documento della C.E.I. sul *Senso cristiano del digiuno* pubblicato nel Calendario Liturgico.

INDULGENZE**Norme dall'*Enchiridion Indulgentiarum***

N. 4 - Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.

N. 6 - Il fedele, che almeno col cuore contrito compie un'azione, alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

N. 24 - L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. Il fedele potrà tuttavia acquistare l'indulgenza plenaria *in articulo mortis* anche se nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria. L'indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.

N. 25 - L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un *Pater* e un *Credo*.

N. 26 - Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'*opera indulgenziata* e adempiere tre condizioni: *confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice*. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l'indulgenza è solamente parziale salvo quanto è previsto nelle norme 34 e 35 per gli impediti.

N. 27 - Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima e dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie l'opera.

N. 28 - Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.

N. 29 - Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un *Pater* e un'*Ave*; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera.

Si ritiene utile riferire anche le seguenti «concessioni»

N. 17 - Il fedele che devotamente usa un oggetto di pietà (crocifisso o croce, corona, scapolare, medaglia), benedetto da un sacerdote qualsiasi, può lucrare una indulgenza parziale. Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal Sommo Pontefice o da un Vescovo, i fedeli, che devotamente lo usano, possono acquistare anche l'indulgenza plenaria nella festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi legittima formula.

N. 18 - Al fedele in pericolo di morte, che non possa essere assistito da un sacerdote che gli amministri i sacramenti e gli impartisca la benedizione apostolica con l'annessa indulgenza plenaria (a norma del can. 530, 3°, del Codice di Diritto Canonico), la santa madre Chiesa concede ugualmente l'indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia abitualmente recitato durante la vita qualche preghiera. Per l'acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l'uso del crocifisso o della croce. La condizione «purché abbia recitato abitualmente nella vita qualche preghiera», supplisce in questo caso le tre solite condizioni richieste per l'acquisto dell'indulgenza plenaria. Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lucrata dal fedele, che nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria.

N. 65.67 - In tutte le chiese ed oratori pubblici, o per quelli che ne usano legittimamente, semipubblici, si può acquistare il 2 novembre una indulgenza plenaria da applicarsi soltanto ai defunti.

Nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l'indulgenza plenaria due volte all'anno, cioè nella festa del Santo Titolare e il 2 agosto in cui ricorre la Porziuncola.

Il Vescovo — tenendo presenti le disposizioni dell'*Enchiri-*

dion — concede, senza previa richiesta, ai Parroci che lo ritenessero opportuno, di fissare per l'acquisto di dette indulgenze:

a) *per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, la domenica antecedente o susseguente oppure la solennità di Tutti i Santi;*

b) *per il Titolare, la domenica nella quale viene celebrata la festa esterna;*

c) *per la Porziuncola, la domenica prima di agosto.*

Principali celebrazioni a cui è annessa l'Indulgenza Plenaria

1. Messa solenne del Vescovo del giorno di Natale (con benedizione papale).
2. Funzione di ringraziamento di *fine d'anno (Te Deum)*.
3. Funzione di propiziazione *d'inizio d'anno (Veni Creator)*.
4. Pia lettura della sacra Scrittura per almeno mezz'ora.
5. Pio esercizio della *Via Crucis* (specialmente nei venerdì di Quaresima).
6. Adorazione eucaristica per almeno mezz'ora.
7. Adorazione della Croce al *Venerdì Santo*.
8. *Professione della fede battesimale nella Veglia pasquale*.
9. Messa solenne del Vescovo del giorno di *Pasqua* (con benedizione papale).
10. Processione del *Corpus Domini*.
11. Atto di riparazione nella solennità del *Sacro Cuore di Gesù*.
12. Perdon d'Assisi (*2 agosto*).
13. Recita comunitaria del *Rosario* (specialmente nel mese di ottobre).
14. Atto di consacrazione al sacro Cuore nella festa di *Cristo Re*.
15. Visita del cimitero, dal 1 all'8 novembre.
16. Messa di *Prima Comunione*.
17. *Prime Messe* e celebrazioni giubilari di Ordinazione.
18. Predicazioni straordinarie (*Esercizi, Missioni, ecc.*).
19. Festa del *Titolare* della propria chiesa.

LIBRILITURGICI

D'OBBLIGO NELLA CELEBRAZIONE DELLA LITURGIA

Secondo le istruzioni emanate dalla Congregazione per il Culto divino e dalla Conferenza Episcopale Italiana, per il corrente anno liturgico è obbligatorio l'uso dei seguenti libri liturgici nella traduzione italiana curata dalla C.E.I.:

- Messale Romano in lingua italiana (1983²)
- Messe della Beata Vergine Maria
- Lezionari (2007-2009³):
 1. domenicale e festivo A, B, C (2007)
 2. feriale - Tempi forti (2008)
 3. feriale - Tempo ordinario: anno dispari (2008) / anno pari (2009)
 4. per le Celebrazioni dei Santi (2009)
 5. per le Messe rituali (2009)
 6. per le Messe «ad diversa» e votive (2009)
 7. per le Messe della Beata Vergine Maria
- Liturgia delle Ore, voll. 4 (1989²)
- Rituali:
 - Rito dell'Iniziazione Cristiana degli adulti (1978)
 - Rito del Battesimo dei bambini (1970)
 - Rito della Confermazione (1972)
 - Rito della Penitenza (1974)
 - Rito del Matrimonio - Rituale / Lezionario (2004²)
 - Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi (1974)
 - Rito delle esequie (2011²)
 - Rito della professione religiosa (1975)
 - Rito della Comunione fuori della Messa e culto Eucaristico (1979)
 - Rito dell'incoronazione dell'immagine della B.V. Maria
 - Rito degli esorcismi (2001)
 - Benedizionale (1992²)

– Pontificale romano:

Ordinazione del vescovo, del presbitero e del diacono (1992²)

Riti della dedicazione della chiesa e dell'altare (1980)

Istituzione dei ministeri. Consacrazione delle vergini.

Benedizione abbaziale (1980).

All'elenco dei libri liturgici ufficiali in lingua italiana appartengono anche i due volumi seguenti che vengono raccomandati per una doverosa attività pastorale di iniziazione alla celebrazione dell'Eucaristia:

– La Messa dei fanciulli (1976)

– Lezionario per la Messa dei fanciulli (1976).

Circa il Battesimo degli adulti si devono ormai seguire nelle varie fasi della preparazione e nei riti del catecumenato le indicazioni contenute nell'apposito libro rituale, che vanno quindi attentamente studiate, ricordando che è riservata al Vescovo del luogo la disciplina dell'iniziazione cristiana degli adulti (Rito dell'iniziazione ecc., nn. 44-46 e Nota pastorale della C.E.I. sul Catecumenato del 1997).

Circa i canti della Messa (e delle altre celebrazioni liturgiche) è stabilito che «le antifone di introito e di comunione possono essere prese dal Graduale Romano, dal *Graduale simplex*, dal Messale Romano, e dalle collezioni approvate dalle Conferenze episcopali» (Congreg. per il Culto Divino, Terza istruzione per l'esatta applicazione della Costituzione liturgica, n. 3; cfr. libri liturgici passim). Esistono in italiano varie raccolte di canti, approvate localmente per l'uso liturgico dalla C.E.I. e dalle Conferenze Episcopali regionali o da singoli Vescovi. Per il Triveneto è approvato ufficialmente il Libro della preghiera, LDC, Leumann (Torino) 1977.

**MESSE «PROPOPULO»
EMESSEBINATEETRINATE**

Messe «pro populo»

1. - I vescovi, i parroci e amministratori parrocchiali nei *giorni festivi di precetto* devono offrire la santa Messa per tutto il popolo di Dio (can. 534 e can. 540, § 1).

2. - Ordinariamente questa celebrazione deve coincidere con la Messa principale; è conveniente che venga notificata chiaramente al popolo perché tutti si impegnino nella preghiera a favore della comunità.

3. - Il Motu proprio *Firma in traditione* di Paolo VI (13.6.1974), abrogando indulti concessi in passato, vieta di ricevere per questa celebrazione offerta alcuna.

4. - *Chi è impedito* di celebrare (per infermità, legittima assenza, o altra causa del genere) deve applicare nei giorni sopraddetti *per alium*, se non può fare neppure questo, deve applicare in un altro giorno *quam primum* (non mai oltre il semestre) *lui stesso* o *per alium* (CJC, can. 534).

Facoltà di ripetere la celebrazione della Messa

1. - Can. 905 - «§ 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebbrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.

§ 2. Nel caso vi sia scarsità di presbiteri, l'Ordinario del luogo può concedere che i presbiteri, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto».

(¹) Cfr. C.E.T., *Nota pastorale ecc.*, cit., n. 4.

I casi previsti dal diritto generale, in cui è consentito ripetere la celebrazione o concelebrazione dell'Eucaristia, sono:

a) il giorno di Natale, rispettando tuttavia l'ora naturale delle tre Messe della Natività;

b) il giovedì santo: chi ha concelebrato la Messa del Crisma, può (anzi è invitato con tutti i sacerdoti del luogo) a concelebrare la Messa *in Cena Domini*;

c) il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti;

d) nelle Messe, in cui presiede il Vescovo o un suo delegato (v. sopra pag. 22*).

2. - A commento del can. 905, che mantiene l'antica disciplina della Chiesa contro una sconsiderata facilità nel moltiplicare la celebrazione della Messa nello stesso giorno, giova ricordare che:

— l'Eucaristia è il segno dell'unità della comunità cristiana locale;

— il presbitero che la presiede non è un funzionario, ma viene coinvolto nella celebrazione e la deve animare; anche per lui la Messa è il vertice della preghiera giornaliera;

— la Comunione può essere distribuita anche fuori della Messa con un rito (obbligatorio), dove ha il suo posto una *Liturgia della parola* (v. pag. 37*).

3. - Inoltre «la preghiera comunitaria non deve ridursi esclusivamente alla celebrazione eucaristica. Si esortano vivamente le comunità parrocchiali e i vari gruppi cristiani a studiare tempi e modi di celebrazioni più articolate, ad esempio: Liturgia delle Ore, Liturgia della Parola, celebrazioni penitenziali, pii esercizi rivissuti nello spirito della Liturgia, o anche pratiche di pietà popolari che siano valide ed autentiche (SC 13 e 35).

Queste celebrazioni, oltre alla loro intrinseca validità, esercitano all'ascolto della parola di Dio e alla partecipazione in canti e preghiere. Esse diventano esperienza della presenza di Cristo là dove la Chiesa prega e loda Dio (cfr. SC 7 e 13) e anche dell'efficacia redentiva insita nella preghiera pubblica e comune del popolo di Dio»⁽²⁾.

4. - In conformità con le indicazioni del can. 905 C.J.C. sopra riferito, l'Ordinario del luogo concede, senza ulteriori richieste,

⁽²⁾ C.E.T., *Nota pastorale ecc.*, cit., n. 3b).

alle sole chiese parrocchiali, la binazione nei giorni festivi e feriali e la trinazione nelle feste di precetto «*iusta de causa*» e «*in utilitatem fidelium*», a giudizio del parroco.

Per le altre chiese, il rettore dovrà chiedere la concessione secondo le necessità pastorali.

5. - Tali concessioni hanno valore solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ci sia concorso di fedeli (almeno 20-30);
- non sia disponibile un altro presbitero il quale possa celebrare *in utilitatem fidelium*;
- le sante Messe siano convenientemente distanziate nel tempo.

Offerte delle sante Messe

1. - «L'entità dell'offerta viene stabilita dal Vescovo diocesano (cfr. C.I.C. can. 952) d'intesa con i Confratelli della Conferenza Regionale; ad essa devono attenersi tutti i presbiteri, compresi i religiosi esenti».

Poiché il presbitero, nell'accettare l'offerta, assume un impegno, egli è obbligato a celebrare tante Messe quante sono le offerte date e accettate anche se esigue (can. 948). L'obbligo resta in ogni caso, anche se l'offerta andasse perduta o venisse rubata (can. 949).

2. - Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che ricevono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta «collettiva»⁽³⁾.

3. - Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti consentano *liberamente* che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione «collettiva». In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, *non più di due volte per settimana*.

Questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente, deve esser rite-

(³) Congr. per il Clero, *Decreto* del 22.1.1991 (OR23.3.91).

nuto un abuso ⁽³⁾; «potrebbe ingenerare l'impressione di voler assicurare, sia pure per finalità caritative, introiti maggiori. Questa prassi inoltre genera confusione, mette a disagio coloro che si attengono alle disposizioni tradizionali, riduce la possibilità di provvedere alle necessità diocesane e di aiutare i confratelli, anche missionari» ⁽⁴⁾.

4. - Nel caso di cui sopra al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi. La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario diocesano, che la destinerà ai fini stabiliti dal Diritto ⁽⁵⁾.

5. - «Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messa da applicare, ne trasmetta l'offerta quanto prima a presbiteri a lui accettati, purché gli consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere *l'intera* offerta ricevuta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l'elemosina diocesana fu data in considerazione della persona» (C.I.C. can. 955).

6. - Salvo quanto sopra descritto circa le Messe «*pro populo*», i presbiteri *sia diocesani* che *religiosi* in cura d'anime o meno, che, valendosi delle facoltà sopra riferite, celebrano due o più ss. Messe nel medesimo giorno — escluso il giorno di Natale —, possono trattenere solo l'elemosina di una Messa. Però anche tale Messa *da parroci e amministratori parrocchiali*, nelle domeniche e feste di precetto, viene celebrata «*pro populo*» senza elemosina in ragione dell'ufficio. Le altre sante Messe possono essere celebrate *ad mentem Episcopi*, oppure *ad mentem offerentis*, nel qual caso l'elemosina deve essere versata all'Ufficio Amministrativo della Curia, per le necessità della diocesi.

7. - Come è detto a p. 22*, nessuna elemosina si può percepire per Messe binate *concelebrate* e quindi nessuna elemosina per tali Messe deve essere versata all'Ufficio Amministrativo. Analogamente nessuna offerta deve essere versata, se la Messa binata è celebrata a titolo gratuito.

8. - Ogni semestre ciascun presbitero è gravemente tenuto a rendere conto a tale Ufficio delle Messe binate e trinate celebrate *ad m. Episcopi* o *ad m. offerentis* versando di queste ultime l'elemosina ricevuta nell'importo previsto dagli usi diocesani.

⁽⁴⁾ C.E.T., *Nota pastorale* del 5.10.1979, n. 4 A.

⁽⁵⁾ Congr. per il Clero, *Decreto cit.*, art. 3.

GIORNATE PARTICOLARI
Nota dell'Episcopato Triveneto⁽¹⁾ e della C.E.I.⁽²⁾

1. - La riunione del popolo di Dio nel *giorno domenicale* per la celebrazione Eucaristica comprende già di per sé l'invito a pregare per intenzioni generali e particolari della comunità, e, secondo la prassi apostolica (2Cor 8,9), l'impegno a offrire il proprio contributo a sollevare le necessità dei fratelli.

Per la celebrazione delle «giornate» nelle liturgie domenicali o festive vanno tenute presenti queste condizioni:

- a) rispettare la natura propria della celebrazione liturgica;
- b) tener conto, nella scelta della data, delle caratteristiche dei tempi liturgici e degli aspetti specifici di certe feste;
- c) evitare che l'assemblea liturgica sia l'unico luogo per affrontare i problemi che toccano e coinvolgono la vita della comunità cristiana, perché la liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa (SC 9).

2. - Perciò:

a) nelle «giornate» indette per una determinata domenica, si celebri, come di regola, la Messa propria del giorno del Signore con le sue letture e con l'omelia relativa alle letture stesse;

b) si ricordi quella particolare intenzione nella didascalìa introduttiva alla Messa e nella preghiera dei fedeli, indicando anche gli scopi e le motivazioni della «giornata», in modo che i fedeli percepiscano la profonda unità fra la partecipazione all'Eucaristia e la carità fraterna fattivamente dimostrata nelle preghiere e nelle offerte;

⁽¹⁾ C.E.T., *Nota per le giornate particolari*, del 24.2.1983.

⁽²⁾ C.E.I., *Precisazioni*, in appendice alle *Norme per l'anno liturgico e il calendario*: v. MR, pp. LXI ss. (II ed.).

c) si attui in modo opportuno la raccolta delle offerte in modo da situarle nel contesto della presentazione dei doni con la collaborazione di vari fedeli sensibilizzati a questo ministero liturgico.

d) fuori delle solennità, delle domeniche di Avvento, di Quaresima, di Pasqua, del Mercoledì delle Ceneri, della Settimana Santa e della Commemorazione dei fedeli defunti, *in occasione della convocazione dei fedeli per celebrazioni particolari* si potrà scegliere il formulario liturgico tra le Messe indicate «Per varie necessità» con le modalità stabilite nel Messale Romano;

e) nelle sedi proprie si promuovano anche iniziative concrete per illustrare il messaggio e gli obiettivi (conferenze, incontri, cartelli, mostre, distribuzione di stampa, ecc.);

f) è opportuno che nella domenica precedente se ne dia avviso al popolo prima del congedo della Messa, invitando a partecipare a eventuali celebrazioni (veglie di preghiera, celebrazioni della Parola di Dio, ecc.) nel corso della settimana.

INDICE

INDICAZIONI LITURGICO-RITUALI

Capitolo I: L'ANNO LITURGICO

I. I giorni liturgici	pag. 5*
II. Tavola dei giorni liturgici secondo l'ordine di precedenza	« 6*
III. Coincidenza delle feste	« 8*

Capitolo II: L'UFFICIO DIVINO

I. Preghiera pubblica e comune del popolo di Dio	« 9*
II. Per una miglior celebrazione dell'Ufficio Divino	
1. Il canto nella celebrazione comunitaria	« 10*
2. Orarietà nella celebrazione	« 11*
3. Adattamenti per la celebrazione con il popolo	« 11*
4. Come unire un' Ora dell' Ufficio con la Messa	« 12*
5. Strumenti per la celebrazione comunitaria	« 13*
III. L'obbligo dei ministri e delle persone consacrate	« 14*

Capitolo III: LA SANTA MESSA

I. Possibilità di scelta dei formulari	« 15*
II. Norme per alcune parti della Messa	
– Le letture	« 16*
– I canti fra le letture	« 17*
– L'omelia	« 18*
– Il <i>Credo</i>	« 19*
– La preghiera universale	« 19*
– I riti conclusivi	« 19*
III. Concelebrazione della Messa	
– Indicazioni generali	« 20*
– Concelebrazione a matrimoni e funerali	« 21*
– Concelebrazione e binazione	« 22*

IV. Messa senza popolo	« 22*
V. Norme particolari per alcune Messe	
– Messa per gli sposi (e per il 25° o 50°)	« 23*
– Messa per i defunti.	« 25*
– Messa per la celebrazione di una festa trasferita alla domenica	« 26*
– Messa per gruppi particolari	« 26*
VI. Alcune disposizioni liturgiche vigenti	
– Per la partecipazione dei fedeli	« 29*
– Per la «verità» dei segni liturgici	« 31*

Capitolo IV: LA COMUNIONE EUCARISTICA

– La Comunione sotto le due specie	« 34*
– Facoltà di ripetere la Comunione nello stesso giorno	« 36*
– La Comunione fuori della Messa	« 37*
– La Comunione agli infermi	« 37*
– Digiuno eucaristico	« 38*

Capitolo V: MESSA E ADORAZIONE DEL SS. MO SACRAMENTO

– L'esposizione della Ss.ma Eucaristia	« 39*
– L'esposizione solenne annuale	« 41*
– Divieto della Messa dinanzi il Ss.mo Sacramento esposto	« 41*
– Primi venerdì del mese	« 41*

Capitolo VI: DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DOMENICALI

– Dal decreto dell'Episcopato Triveneto e dalle indicazioni C.E.I.	« 43*
– Disposizioni per la Diocesi	« 44*
– Numero delle Messe festive	« 45*

Capitolo VII: DIGIUNO E ASTINENZA « 47* |

Capitolo VIII: INDULGENZE

- Principali celebrazioni cui è annessa
l'Indulgenza plenaria « 51*

Capitolo IX: I LIBRI LITURGICI « 52**Capitolo X: MESSE «PRO POPULO» e MESSE*

- BINATE E TRINATE* « 54*
Offerte delle sante Messe « 56*

Capitolo XI: GIORNATE PARTICOLARI

- Nota dell'Episcopato Triveneto e della C.E.I. « 58*

Finito di stampare
ottobre 2016

TIPSE-VITTORIOVENETO